REGISTRO IMPRESE ■ Circolare delle Attività produttive detta le istruzioni alle CdC sulle attività «riservate» ai commercialisti

Atti societari in linea con la Finanziaria

Attestazione di conformità solo per i bilanci e i documenti previsti dall'articolo 2435 del Codice civile

ROMA ■ L'attestazione della conformità degli atti societari inviati da dottori commercialisti e ragionieri al Registro imprese, che dal novembre scorso è tutto telematico, vale solo per i bilanci e per gli altri documenti previsti dall'articolo 2435 del Codice civile. La modalità «più idonea» per il conferimento dell'incarico è la «procura speciale». E ancora: la svolta riguarda solo i professionisti «muniti della firma digitale». In attesa di una soluzione definitiva, l'appartenenza all'Ordine potrà essere certificata accompagnando gli atti da una dichiarazione. E le Camere di commercio hanno il «potere-dovere» di effettuare i controlli. Infine, le nuove regole in vigore dal gennaio scorso non introducono un'esclusiva ma solo una «riserva di attività».

Sono queste le prime indicazioni di «comune indirizzo» del ministero delle Attività produttive per l'attuazione delle novità introdotte dalla Finanziaria 2004 al Registro imprese. Con la circolare che riportiamo a parte, il ministro Antonio Marzano interpreta, a quasi quattro mesi dal varo della Finanziaria, le integrazioni dell'articolo 2, comma 54, della legge 350/03 all'articolo 31 della legge di semplificazione 340/00. La nota conferma, in sostanza, le regole diffuse da Unioncamere alle 103 CdC (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 febbraio).

Conformità degli atti. Per dottori commercialisti e ragionieri, in possesso della firma digitale, la facoltà di richiedere l'iscrizione e il deposito al Registro riguarda tutti gli atti «per i quali non si renda necessario il diretto intervento del notaio» (mentre la Finanziaria parla di «atti per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio»). La legge, precisa la circolare, limita l'attestazione della conformità all'originale degli atti trasmessi ai bilanci e agli altri documenti indicati dall'articolo 2435 del Codice civile: bilancio, verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, relazione sulla gestione, relazione dei sindaci ed elenco soci. «Trattandosi di una norma che statuisce una riserva di attività, è da escludere che la stessa possa essere interpretata estensivamente». Per dottori commercialisti e ragionieri la facoltà di attestazione non si estende dunque «ad atti societari di altra natura».

Conferimento dell'incarico. La modalità «più idonea» per il conferimento è, secondo il ministero, la «procura speciale». La circolare conferma così, parzialmente, le indicazioni della «Guida» Unioncamere all'invio telematico degli atti al Registro imprese. Il ministero ricorda che l'incarico deve essere conferito «allo scopo» dai rappresentanti legali della società. La procura potrà essere conservata presso la sede della società ed «eventualmente conferita ai professionisti» anche per altri incarichi, tra i quali potranno essere inclusi, «in modo chiaro e univoco», il deposito e l'attestazione degli atti societari. La conformità dei documenti inviati dovrà essere attestata dai professionisti abilitati sugli originali depositati presso la società, «a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato» (via telematica o supporto informatico), «mediante la sottoscrizione digitale dell'attestazione». Il ministero lascia dunque le porte aperte a tutti gli intermediari che ruotano attorno al Registro imprese (si veda il pezzo a parte).

La qualifica di professionista. Secondo il ministero, spetta al «certificatore qualificato», cioè uno dei 14 enti attualmente riconosciuti, effettuare indagini sull'appartenenza a Ordini e Collegi e sul potere di rappresentanza dei professionisti. Ma in attesa di attuare questa procedura, i professionisti dovranno allegare agli atti inviati al Registro — confermando così le indicazioni di Unioncamere — una dichiarazione per autocertificare l'iscrizione all'Ordine e «l'assenza di provvedimenti disciplinari ostativi» all'esercizio dell'incarico. E toccherà alle CdC effettuare «idonei controlli, anche a campione, ... sulla veridicità delle dichiarazioni».

GIORGIO RENGHETEANU

Le novità per i commercialisti

La svolta dopo la Finanziaria 2004

- **Attestazioni.** In attuazione delle nuove regole fissate dalla Finanziaria 2004, dottori commercialisti e ragionieri potranno attestare la conformità dei bilanci e degli altri documenti previsti dall'articolo 2435 del Codice civile
- **Firma digitale.** All'attestazione di conformità degli atti societari agli originali sono legittimati solo coloro che sono «muniti della firma digitale»
- **Incarico.** La formula «più idonea» per il conferimento dell'incarico, secondo la circolare delle Attività produttive, è la «procura speciale»
- **Professionisti.** In via transitoria, la qualità di professionista potrà essere autocertificata allegando una dichiarazione agli atti inviati al Registro imprese
- **Controlli.** Saranno le Camere di commercio a controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai professionisti
- **Dati.** Lo scorso anno le 103 Camere di commercio italiane hanno ricevuto, secondo dati diffusi da Infocamere, 720mila pratiche telematiche. E dall'inizio di quest'anno fino al 19 aprile le pratiche online sono state oltre 460mila

Procura per gli incarichi

Pubblichiamo la circolare del ministero delle Attività produttive 3575 del 20 aprile 2004, sull'attuazione dell'«Articolo 2, comma 54, legge n. 350 del 24 dicembre 2003, relativo alla trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari».

Come noto l'articolo 2, comma 54, della Finanziaria 2004, aggiungendo due commi (il 2-quater e il 2-quinquies) all'articolo 31 della legge 340/2000 (legge di semplificazione 1999), introduce la possibilità, per alcune tipologie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli albi) muniti della firma digitale, di presentare al registro delle imprese la domanda di deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall'articolo 2435 Codice civile per via telematica o su supporto informatico, nonché di attestare la conformità all'originale dei documenti che accompagnano la domanda stessa. La facoltà di richiedere l'iscrizione/deposito nel registro delle imprese si estende, per tali soggetti, a tutti gli atti societari per i quali non si renda necessario il diretto intervento di un notaio.

Talune difficoltà interpretative della disposizione sopra richiamata impongono a questa Amministrazione di fornire a codeste Camere di commercio indicazioni attuative di comune indirizzo per garantire un'applicazione coerente e uniforme della stessa.

In via preliminare, si precisa che, come chiaramente si evince dall'articolato, la facoltà di attestazione della conformità all'originale della documentazione trasmessa debba ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma ai bilanci e agli altri documenti di cui all'articolo 2435 Codice civile, non potendosi estendere ad atti societari di altra natura.

Trattandosi di una norma che statuisce una riserva di attività, è da escludere che la stessa possa essere interpretata estensivamente. Preme rilevare, peraltro, come la legittimazione non sia riconosciuta a tutti gli iscritti negli albi anzidetti; l'articolo 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000 l'attribuisce solo a quelli che, tra costoro, siano «muniti della firma digitale».

Per quanto attiene alle modalità con la quale il predetto incarico debba essere formalizzato, si ritiene che la più idonea sia la procura speciale: tuttavia, la circostanza che l'articolo 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000 richieda che l'incarico sia conferito «allo scopo», dai legali rappresentanti della società, non sembra escludere che la facoltà in questione sia compresa in una procura avente un oggetto più ampio, da conservarsi presso la sede dell'impresa, eventualmente conferita ai suddetti professionisti per l'espletamento di incarichi ulteriori tra i quali sia inclusa — e indicata in modo chiaro e univoco — la facoltà di deposito (e attestazione) in esame.

Sulla scorta di tale precisazione, emerge che il professionista abilitato dovrà attestare la conformità dei documenti inviati agli originali depositati presso la società, a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato, mediante la sottoscrizione digitale dell'attestazione.

Per quanto riguarda la prova della sua qualità di professionista, legittimamente incaricato dai legali rappresentanti della società per eseguire il deposito di atti societari, è possibile richiamare — in prima battuta — il disposto dell'articolo 27-bis, comma 3, lettera a), Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, dove si prevede che, dai certificati qualificati rilasciati dai certificatori di cui al precedente articolo 27, risultino: 1) la qualifica del richiedente, e in particolare «l'appartenenza a ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi»; 2) i suoi «poteri di rappresentanza». Appare evidente come spetti al certificatore qualificato compiere le suddette indagini, in luogo delle Camere di commercio, risolvendo in via di principio le questioni prospettate.

La disposizione richiamata, tuttavia, non ha trovato a oggi ancora completa attuazione: in attesa che tale procedura si applichi anche ai soggetti contemplati nell'articolo 31, comma 2-ter, si ritiene pertanto che, in via transitoria, il professionista possa accompagnare la domanda di deposito degli atti al Registro delle imprese con la dichiarazione di essere iscritto nell'ordine di appartenenza, dell'assenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione nonché di espletare l'incarico su designazione dei legali rappresentanti della società.

In tal caso, come giustamente osservato dall'Unioncamere, che legge per conoscenza, costui dovrà osservare le modalità previste dall'articolo 38, Dpr n. 445/2000 in tema di sottoscrizione e, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva del certificato qualificato di cui all'articolo 27-bis, comma 3, lettera a), Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, le Camere di commercio avranno un potere-dovere di controllo, da esercitare secondo quanto previsto dall'articolo 71 Dpr n. 445/2000, vale a dire mediante: «idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive».

Appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'articolo 2, della legge Finanziaria non pone alcune preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. È infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto articolo 2, comma 54, mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato.

Gli atti

La nuova mappa per notai e commercialisti

NOTAI	COMMERCIALISTI
Atto costitutivo di società di persone e capitali	Deposito bilancio
Atti modificativi di società di persone e capitali	Deposito per l'iscrizione dell'elenco soci
Delibera di emissione di obbligazioni	Nomina e cessazione amministratori
Trasferimento di quote di Srl	Nomina e cessazione sindaci
Cessione di aziende. Scioglimento su decisione dei soci e nomina di liquidatori	Verbale di assemblea per gli acquisti di cui all'articolo 2343-bis del Codice civile
Atti di trasformazione	Attestazione dell'eseguito aumento di capitale. Dichiarazione Srl Unipersonale (articolo 2475-bis)
Deliberazioni e atti di fusione e scissione	Bilancio finale di liquidazione
	Cancellazione di società

Ma sul «plico informatico» restano i dubbi

Per i soggetti diversi dai commercialisti resta la possibilità di inviare i «dati» al Registro imprese in nome o per conto degli obbligati. Non è chiaro se il concetto di «dato» sia limitato alla sola domanda d'iscrizione o esteso a tutto il "plico informatico", composto dalla domanda e dagli eventuali allegati. Il plico deve essere comunque validato con l'utilizzo di una firma digitale di colui che trasmette online, che può essere lo stesso soggetto obbligato o comunque legittimato dalla legge (come nel caso del commercialista o del notaio, ai sensi dell'articolo 31, commi 2-ter e 2-quater della legge 340/00), o un altro soggetto cui sia stata "delegata" la cura degli adempimenti pubblicitari attraverso un atto di volontà dell'obbligato.

La documentazione dell'atto resta tuttavia oggetto di diverse interpretazioni, in mancanza di disposizioni "ad hoc". Infatti, il regolamento del Registro imprese, Dpr 581/95, non è stato ancora revisionato sia nella prospettiva del nuovo diritto societario che in relazione alle esigenze emerse dall'utilizzo su larga scala della firma digitale e dell'invio online. Molte CdC accettano forme di documentazione semplificata (la cosiddetta procura speciale proposta da Unioncamere lo scorso anno), mentre alcune richiedono maggiori cautele (procure notarili), anche se le regole di "diritto comune" del Codice civile (articolo 1392) non sembrano prevedere forme particolarmente qualificate.

MAURIZIO PIRAZZINI

Decreto del giudice tutelare del tribunale di Parma applica le novità della legge 6/2004

All'amministratore di sostegno pieni poteri ma con limite di spesa

La nuova disciplina sull'amministratore di sostegno, contenuta nella legge 9 gennaio 2004 n. 6 e in vigore dal 18 marzo scorso, annovera già qualche pratica applicazione, come dimostra un decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Parma, depositato il 2 aprile 2004, che appunto rappresenta probabilmente il primo caso concreto di utilizzo delle notevoli potenzialità che offre questa innovativa disciplina.

Il caso analizzato concerne due soggetti con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non di tale entità da legittimare una loro interdizione. Il giudice tutelare ha ritenuto di nominare appunto un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, attribuendogli il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria (questi ultimi previa autorizzazione giudiziale e informativa al soggetto amministrato), imponendogli tuttavia un limite di spesa mensile e precisando la permanenza in capo al soggetto amministrato del potere di compiere in proprio e senza assistenza qualsiasi attività giuridica egli ritenga opportuna.

L'introduzione nel Codice civile dell'inedita figura dell'amministratore di sostegno è infatti un efficace strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia necessaria per l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere. La protezione accordata dal vecchio Codice civile riguardava infatti soltanto i casi estremi di chi versava in condizioni di abituale e totale infermità di mente, la cui protezione consisteva nell'interdizione o, per i casi meno gravi, nell'inabilitazione dell'infermo.

Spesso dunque le misure dell'interdizione o dell'inabilitazione del bisognoso risultavano sproporzionate e dunque scarsamente funzionali quando il "grado" di infermità del bisognoso non era tale da determinare la totale perdita della capacità di intendere e volere. Agli anziani, ai soggetti deboli, ai menomati fisici bisognosi di assistenza o di supporto anche solo per un periodo limitato di tempo, la totale privazione della capacità d'agire, conseguente alla dichiarazione di interdizione e alla nomina di un tutore, risultava misura non adeguata ai reali bisogni e anche, in taluni casi, penalizzante della loro libertà di vita.

È sufficiente considerare il caso delle persone anziane o inferme non più in grado di bastare a se stesse, pur se ancora capaci di intendere e volere; oppure di chi, anche in conseguenza di una menomazione fisica, ha la necessità di essere temporaneamente sostituito nella gestione dei suoi interessi; oppure, ancora, il caso del giovane già maggiorenne ma non ancora del tutto autonomo che si trova a dover gestire un patrimonio, ad esempio perché orfano dei genitori.

Soluzione «intermedia» per escludere l'interdizione

La "scommessa" della riforma si fonda in particolare sulle seguenti importanti novità:

- sui tempi rapidi per la nomina dell'amministratore, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta;
- sulla possibilità che il beneficiario possa designare in previsione della sua futura ed eventuale infermità il soggetto che dovrà prendersi cura dei suoi interessi;
- sul pieno riconoscimento del valore della convivenza, cui la riforma dà valore equiparando il soggetto stabilmente convivente con il beneficiario ai soggetti legati allo stesso da vincoli parentali;
- sulla legittimazione anche degli assistenti sociali, che spesso risultano i soli a contatto con situazioni personali di grave degrado, a richiedere al giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno;
- sulla possibilità del giudice tutelare di calarsi nel concreto dei bisogni del beneficiario di cui si chiede l'assistenza e di valutare caso per caso quali siano le misure di protezione adeguate.

ANGELO BUSANI

La nuova figura

L'amministratore di sostegno nel codice civile

- **Quando è nominato il tutore.** Nel caso di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la persona interessata può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
- **Chi fa la richiesta.** Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure da uno dei soggetti che possono chiedere l'interdizione.
- **I tempi.** Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il giudice ha l'obbligo di sentire personalmente la persona alla quale l'amministratore si affiancherà.

Da maggio al via i primi strumenti per la sicurezza su Internet

La Pa difende la rete computer dagli attacchi dei virus online

ROMA ■ Da maggio la Pubblica amministrazione adotterà i primi strumenti per difendersi contro gli attacchi dei virus informatici. Le nuove iniziative, presentate ieri a Roma presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), permetteranno di misurare gli eventuali danni e i costi relativi provocati dai *worm*, i bachi informatici che sempre più imperversano sulla rete e nell'agosto scorso, in soli 12 giorni, hanno provocato nel mondo danni per due miliardi di dollari.

Oggi gli unici dati disponibili in Italia sulla diffusione delle insidie informatiche riguardano le aziende, che da tempo si sono organizzate per contrastare gli attacchi. Nulla, invece, si sa di quanto i danni provocati da hacker e bachi informatici colpiscano le strutture della Pubblica amministrazione. L'unico caso eclatante risale al gennaio 2003, quando il virus «Sq Hell» bloccò i 14mila uffici postali italiani.

Le contromisure constatano: nel documento sulle strategie per la sicurezza informatica che contiene le indicazioni necessarie per organizzare personale, strumenti e tecnologie al servizio della sicurezza informatica; nell'unità di pronto intervento (Cert, Computer emergency response team avrà un finanziamento di 2,5 milioni di euro) che dialogherà con gli uffici di sicurezza interni alla Pubblica amministrazione e metterà a punto un sistema per raccogliere le informazioni utili a calibrare le contromisure; nei corsi di formazione che dovrebbero partire prima dell'estate e sono organizzati presso l'Istituto superiore delle comunicazioni; nel decreto sugli standard di sicurezza la cui pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» è attesa entro maggio. Approvato il 30 ottobre scorso, il provvedimento prevede la certificazione della qualità dei prodotti hardware e software, una sorta di bollino blu per gli strumenti informatici e di telecomunicazioni utilizzati nella Pubblica amministrazione.

Pirateria, avanza il Dl

ROMA ■ Primo sì della commissione Cultura della Camera al decreto contro la pirateria audiovisiva e per i nuovi aiuti al cinema. Il provvedimento potrebbe essere approvato oggi dall'Aula. Accolte le modifiche chieste dagli operatori nei giorni scorsi. La commissione ha approvato un emendamento del Governo che sostituisce integralmente l'articolo 1. Si attenuano le sanzioni per l'uso individuale del materiale protetto dal diritto d'autore duplicato o scambiato via Internet, ma vengono confermate le pesanti sanzioni per il commercio illecito. Viene introdotto un compenso del 3% sul prezzo dei masterizzatori, destinato ad autori e produttori dei contenuti musicali e cinematografici.

«La commissione è giunta a una versione evoluta del testo — osserva il relatore Gabriella Carlucci (Fi) — condivisa anche dalle opposizioni, che modifica radicalmente il provvedimento originario». L'emendamento approvato elimina tra l'altro «il ruolo poliziesco degli Internet provider, affidando alle Forze dell'ordine compiti di vigilanza attiva».

R.R.

1984/2004 ITALSOFT compie 20 anni di attività
freeUnico2004 gratuito
il modo migliore per conoscerci meglio e festeggiare insieme
e in più puoi partecipare al corso gratuito su freeUnico2004 presso i partners che aderiscono all iniziativa
Centro Servizi Informatici GENOVA · LUCCA · TomWare RAVENNA · ROMA · PROVASOLD NAPOLI · COMPUTER IN AVELLINO
CENTER OFFICE LECCE · PROGETTO informatica CATANIA · Fiscal Point PALERMO · AGRIGENTO · Foto Locci CAGLIARI · CSC SASSARI

per informazioni numero verde 800 / 013279
freeUnico 2004 il software completamente gratuito per la dichiarazione dei redditi ...
Compilazione, calcolo, stampa ed invio telematico
> Unico persone fisiche 740
> Unico società di persone 750
> Unico società di capitali 760
> Bilancio e nota integrativa
> Studi di settore e parametri
> F24 e gestione compensazioni
> Sezioni IVA / 770 / IRAP / ICI
> Assistenza ed aggiornamenti online SU INTERNET
scarica oggi stesso la tua copia gratuita all'indirizzo
www.unico2004.it